

TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione feriale civile – Sentenza 20 agosto 2004, n. 6696

È ineleggibile, ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 12) il sindaco in scadenza di mandato che voglia candidarsi alla medesima carica in un altro comune. In questo caso, le dimissioni dalla carica di sindaco devono essere presentate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 267/2000 (nella Regione FVG, dall'art. 37-bis della legge 142/1990), il quale stabilisce che le dimissioni stesse diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

Omissis

La controversia elettorale in esame attiene alla eleggibilità di *omissis* all'ufficio di sindaco di *omissis* per aver ricoperto la carica di sindaco del comune di *omissis*, e per non aver presentato tempestivamente le dimissioni da questo ufficio.

La materia è trattata dal DLGS 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che, all'art. 60, prevede le ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, sancendo che non possano essere eletti a tali uffici, fra gli altri: (n. 12) "i sindaci, Presidenti della provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione".

L'art. 60 comma terzo del T.U. stabilisce che "le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 non hanno effetto, se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni ... non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature".

Il comma quinto dello stesso articolo 60 prevede che "la pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione".

Quest'ultima norma, chiaramente diretta ad evitare che l'inerzia della pubblica amministrazione possa ricadere sul soggetto che vuole eliminare la causa di ineleggibilità, non è certamente ben coordinata con tutte le ipotesi di ineleggibilità regolate dall'art. 60; una interpretazione sistematica porta a concludere inequivocabilmente per la sua applicabilità ai casi di dimissioni che necessitano, per la loro efficacia, dell'approvazione o della presa d'atto di altro organo, per ragioni di funzionalità dell'ufficio (si pensi alle dimissioni di un pubblico impiegato o di un magistrato), o ad ipotesi diverse dalle dimissioni (trasferimento, collocamento in aspettativa, ecc.).

L'art. 60 quinto comma non trova quindi applicazione per le ipotesi di dimissioni dalla carica di consigliere comunale o di sindaco, che, in base alla nuova normativa sugli enti locali, sono atti unilaterali che non necessitano di provvedimenti autorizzativi o di prese d'atto. Ma ciò non significa affatto che tali atti negoziali siano immediatamente efficaci, anche perché il loro regime giuridico è stato espressamente regolato dalla legge.

Ora, per i consiglieri comunali, l'art. 38 del citato T.U., le dimissioni, indirizzate al consiglio comunale, vanno subito messe a protocollo; esse "sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci".

Diversamente, per il sindaco, l'art. 53 terzo comma prevede che "le dimissioni presentate dal sindaco e dal presidente della provincia diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio".

Ritiene il tribunale che la norma in questione sia estremamente chiara e non ammetta equivoci interpretativi, essendo del resto dettata da una precisa ratio: nell'attuale sistema istituzionale ed elettorale degli enti locali, con la grande valorizzazione data alle funzioni di vertice del sindaco, del presidente della provincia e del presidente della regione, e con le gravi conseguenze che derivano dalle loro dimissioni, il legislatore, non solo ha voluto evitare pericolosi vuoti di potere, ma consentire una pausa di riflessione all'interessato dimissionario, che potrebbe nei venti giorni revocare le dimissioni.

Non appare comprensibile la tesi difensiva sostenuta dalla difesa del resistente-controricorrente, per cui la norma dell'art. 53 non sarebbe applicabile al caso di dimissioni di un sindaco dirette ad evitare una ineleggibilità; è evidentemente una interpretazione che non ha alcun fondamento normativo e che non può essere condivisa.

Ancora più incomprensibile è la tesi di un mancato coordinamento dell'art. 60 con altre norme, e della sostanziale inapplicabilità anche dell'art. 60 quinto comma nel caso di specie, in relazione ad una natura "non innovativa" delle norme contenute nel T.U.

In realtà, questo corpo di leggi è del tutto organico ed è stato approvato con atto avente forza di legge ordinaria; le sue disposizioni non possono quindi essere disattese in alcun modo, ma, al più, fatte oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale.

È infine del tutto arbitrario ritenere, a fronte di un testo normativo chiaro, che le dimissioni dalla carica di sindaco sarebbero immediatamente efficaci, alla sola loro presentazione.

Va soltanto chiarito, in fatto, che il resistente, per far venir meno la causa di ineleggibilità, avrebbe dovuto cessare dalle funzioni di *omissis* entro il 14 maggio 2004 (data entro cui, pacificamente, dovevano essere presentate le candidature per le elezioni), mentre egli aveva presentato le sue dimissioni il 13 maggio 2004.

Pertanto, le funzioni di sindaco di *omissis* cessavano soltanto il 3 giugno 2004, come, in modo del tutto corretto, dal punto di vista giuridico, ha rilevato il Prefetto di Bergamo nel proprio provvedimento in pari data.

Il resistente, entro il termine del 14 maggio 2004, non aveva pertanto rimosso la causa di ineleggibilità alla carica di sindaco *omissis*. La conclusione non muterebbe neppure nel caso della applicabilità dell'art. 60 quinto comma (ipotesi richiamata dalle note sentenze della Corte di Cassazione, peraltro riferite a casi di consiglieri regionali; Cass. 15 maggio 1996 n. 4512; Cass. 15 gennaio 2002 n. 382; che insistono sulla inidoneità, per rimuovere la causa di ineleggibilità, delle semplici dimissioni, **ancorché seguite dalla cessazione effettiva delle funzioni**); infatti, in tale ipotesi, la cessazione dall'incarico avrebbe avuto effetto il 18 maggio 2004, pur sempre tardivamente .

Da ultimo, e per completezza, va rilevato che non appare ipotizzabile nel caso una questione di legittimità costituzionale delle norme esaminate, per violazione dell'art. 51 Cost., perché l'esercizio del diritto all'elettorato passivo non può prescindere dal rispetto delle regole relative a tale esercizio che l'ordinamento abbia legittimamente adottato con legge .

Infine, non è esatto sostenere che l'accoglimento del ricorso trasformerebbe una ipotesi di ineleggibilità in ipotesi di incandidabilità; la c.d. incandidabilità attiene a diverse situazioni del tutto preliminari, relative alla esistenza di requisiti minimi e imprescindibili per essere candidati, situazioni che, in ogni caso, non potrebbero trovare tutela nella impugnazione di cui all'art. 82 D.P.R. 570/60.

Il ricorso è pertanto fondato, e va dichiarata la decadenza di *omissis* dall'ufficio di sindaco di *omissis*.

Omissis